

Delibera n. 17862

Misure relative alla comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

CONSIDERATA l'importanza, ai fini di assicurare l'integrità dei mercati e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, di una pronta informativa all'Autorità delle posizioni nette corte sui titoli azionari;

CONSIDERATO che in ambito comunitario sono in corso di approvazione regole armonizzate in materia di trasparenza e *reporting* delle posizioni nette corte su strumenti finanziari;

CONSIDERATE le misure attualmente in vigore in Francia, Repubblica Federale di Germania e Regno Unito, in materia di *reporting* delle posizioni nette corte su titoli azionari;

CONSIDERATE le eccezionali condizioni di mercato e, in particolare, l'elevata volatilità dei prezzi e l'andamento delle negoziazioni nelle sedute del 24 giugno e dell'8 luglio 2011;

CONSIDERATO che l'assenza in Italia di obblighi di comunicazione in materia di posizioni nette corte potrebbe acuire la pressione speculativa sui titoli negoziati sui mercati regolamentati italiani;

RITENUTO che per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;

DELIBERA

1. Coloro che detengono una posizione netta corta in relazione al capitale degli emittenti il cui mercato azionario principale sia un mercato regolamentato italiano, ne danno comunicazione alla Consob, quando tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di comunicazione, in conformità alle istruzioni allegate.
2. Per soglie di comunicazione si intendono lo 0,2% del capitale dell'emittente e ogni successiva variazione pari o superiore allo 0,1%.
3. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai *market maker* nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati

organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (*liquidity provider*).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 0.00 dell'11 luglio 2011 alle ore 24.00 del 9 settembre 2011.

La presente delibera viene pubblicata nel sito *internet* e nel Bollettino della Consob.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Roma, il 10 luglio 2011

Istruzioni in merito alla Delibera Consob n. 17862 in materia di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono tutti i detentori di posizioni nette corte, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, su azioni che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.

Modalità di trasmissione della comunicazione

La valutazione della posizione netta corta ha come riferimento temporale la fine della giornata di negoziazione e la relativa comunicazione deve essere trasmessa entro le ore 15:30 del giorno di negoziazione successivo, tramite l'invio dello schema allegato secondo una delle due seguenti modalità:

tramite telefax al numero 068477757;
tramite e-mail all'indirizzo sdme@consob.it.

Le posizioni di fine giornata sono calcolate con riferimento alle operazioni eseguite, ancorché non regolate.

Le prime comunicazione dovranno essere inviate entro le ore 15:30 del 12 luglio 2011 con riferimento alla posizione nette corte detenute alla fine della giornata di negoziazione dell'11 luglio 2011.

Calcolo della posizione netta corta

Per posizione netta corta si intende la posizione ribassista calcolata in termini di numero di azioni e prende in considerazione: (i) le posizioni corte – ossia, le vendite effettive di azioni (non ancora regolate) e quelle potenziali derivanti da posizioni al ribasso in strumenti finanziari derivati; al netto (ii) delle posizioni lunghe – ossia, le azioni effettivamente detenute, gli acquisti effettivi di azioni (non ancora regolati) e quelli potenziali derivanti da posizioni al rialzo in strumenti finanziari derivati, indipendentemente dalla sede di

negoziiazione. Essa è calcolato applicando il relativo delta per ogni strumento detenuto. Il delta è calcolato utilizzando il prezzo di chiusura dell'azione sottostante.

Ai fini della comunicazione, la posizione netta corta va rapportata al capitale dell'emittente di riferimento. In tale rapporto, il denominatore è pari al numero di azioni che compongono il capitale emesso da ciascun emittente.

Nel caso in cui la variazione del delta in una data giornata determini il superamento di una delle soglie di comunicazione, la relativa posizione netta corta deve essere ugualmente comunicata alla Consob.

Nel caso di aumenti di capitale, le azioni rivenienti si considerano emesse il primo giorno di mercato aperto successivo alla fine del periodo di offerta. Nel caso di aumenti di capitale con diritto di opzione, i diritti di opzione si considerano ai fini del calcolo delle posizioni nette corte.

In via generale, i soggetti giuridici dovranno calcolare un'unica posizione netta corta.

Con riferimento, tuttavia, ai soggetti giuridici nell'ambito dei quali esistono centri decisionali diversi, si applicano le istruzioni che seguono:

con riferimento alle società di gestione e agli altri soggetti giuridici italiani ed esteri, che gestiscono più fondi e/o strutture di gestione collettiva del risparmio e che applicano, in relazione ad essi, strategie indipendenti, la relativa posizione netta corta deve essere calcolata con riferimento ad ogni singolo fondo, indipendentemente dalla riconducibilità di questi al medesimo soggetto giuridico;

al contrario, le posizioni detenute da fondi e/o da altre strutture di gestione collettiva del risparmio, che seguano una strategia unitaria definita dal medesimo soggetto, devono essere consolidate al fine del calcolo della posizione netta corta;

allo stesso modo, le imprese di investimento e gli altri soggetti giuridici che assumono posizioni su strumenti finanziari con due o più unità di *business* tra loro indipendenti (come ad esempio nel caso delle attività di negoziazione in conto proprio e di tesoreria) dovranno calcolare le posizioni nette corte con riferimento a ciascuna unità.

Le posizioni nette corte sono calcolate e consolidate a livello di gruppo nel caso in cui le decisioni di investimento siano definite unitariamente a tale livello o due o più entità facenti capo ad esso operino di concerto.

SCHEMA COMUNICAZIONE DI POSIZIONI NETTE CORTE

1. Dati identificativi del soggetto detentore
--

Nome completo: (denominazione per le persone giuridiche; Nome e Cognome per le persone fisiche)
Indirizzo:
Codice BIC (se esistente):
Contatto: (Nome , Cognome, n. tel., email):
Informazioni sul soggetto che effettua la comunicazione: (Nome , Cognome, ruolo, n. tel., email):
2. Informazioni sulla posizione netta corta
Dati dell'emittente cui la posizione si riferisce
ISIN:
Denominazione:
Data di riferimento (gg-mm-aaaa)
Alla data di riferimento la pozione netta corta detenuta ha raggiunto la ha superato la si è ridotta al di sotto della soglia del: 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% (In caso di soglia superiore, specificare)
Alla data di riferimento la posizione corta netta detenuta è pari al _____% (approssimata alla seconda cifra decimale)
Data della precedente comunicazione:

(gg-mm-aaaa)

Data _____ Firma _____